

Codice A1717A

D.D. 24 aprile 2026, n. 435

Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, articolo 43. Regolamento regionale n. 3/R del 5 agosto 2025. Archiviazione della domanda di riconoscimento n. 24860000447, Distretto del Cibo della "Carne bovina degli allevamenti piemontesi".



ATTO DD 435/A1717A/2026

DEL 24/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

OGGETTO: Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, articolo 43. Regolamento regionale n. 3/R del 5 agosto 2025. Archiviazione della domanda di riconoscimento n. 24860000447, Distretto del Cibo della "Carne bovina degli allevamenti piemontesi"

Con l'emanazione dell'articolo 43 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è stato rivisto il quadro normativo per il riconoscimento e il funzionamento dei Distretti del cibo;

in particolare, la citata Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, prevede:

ai sensi dell'articolo 39, comma 3, la Regione valorizza le produzioni agricole e agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale;

ai sensi dell'articolo 110, comma 9 "dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino')";

con la Deliberazione di Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 23-277 è stato approvato il Regolamento regionale recante: "Individuazione e disciplina dei Distretti del cibo. Articolo 43 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1" ed è stata demandata al Settore "A1707C – Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo", della Direzione Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R. "Regolamento regionale recante: "Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)" sono stati disciplinati la costituzione e il riconoscimento dei Distretti del cibo della Regione Piemonte e, in particolare, le modalità di costituzione e di riconoscimento del Distretto e i contenuti dell'Accordo e del Piano di Distretto;

la Deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2025 n. 37-1089 ha approvato la nuova organizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, e ha demandato al Settore

“A17171A - Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

con la Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2025, n. 7-1457 è stato approvato il Regolamento regionale recante: “Individuazione e disciplina dei Distretti del cibo (Articolo 43 legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 23 legge 9 marzo 2022, n. 23 e d.m. 28 dicembre 2022). Abrogazione del regolamento regionale 13 novembre 2020, N. 4/R”;

con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2025, n. 3/R. "Regolamento regionale recante: “Individuazione e disciplina dei Distretti del cibo (Articolo 43 legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 23 legge 9 marzo 2022, n. 23 e d.m. 28 dicembre 2022). Abrogazione del regolamento regionale 13 novembre 2020, N. 4/R” sono state disciplinate le nuove modalità di costituzione e di riconoscimento dei Distretti del cibo della Regione Piemonte, i contenuti dell’Accordo e del Piano di Distretto;

vista la domanda di riconoscimento del Distretto del Cibo della “Carne bovina degli allevamenti piemontesi” n. 24860000447, protocollo n. SIAP-00266378, del 10 ottobre 2025 e la relativa documentazione allegata, presentata da Dario Tallone, in qualità di Legale rappresentante del Comune di Fossano, soggetto referente del Distretto;

visto il verbale di istruttoria del 9 gennaio 2026, agli atti del Settore (archivio SIAP), che propone il rigetto e la conseguente archiviazione della domanda di sostegno n. 2486000044 **presentata** dal Comune di Fossano;

vista la nota PEC in data 9 gennaio 2026, prot. SIAP-00003166, con cui il Settore ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’articolo 17 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 ha comunicato alla ditta richiedente il preavviso di rigetto e la conseguente archiviazione della domanda di sostegno per i seguenti motivi ostativi:

1. considerato che, nonostante sia rispettato uno dei parametri di rappresentatività della produzione agroalimentare avendo associato almeno 100 imprese agricole, non si rileva una reale rappresentatività delle produzioni che il Distretto vorrebbe valorizzare: carne bovina degli allevamenti piemontesi;
2. tenuto conto che, secondo quanto si evince dal Piano del Distretto del Cibo della “Carne bovina degli allevamenti piemontesi” (Figura 33, pagina 52), solamente un numero residuale dei Comuni caratterizzati da un totale di bovini allevati superiore alle 1.000 UBA è stata territorialmente coinvolta. Di contro, sono stati coinvolti alcuni Comuni che non dimostrano una analoga vocazione all'allevamento di carne bovina. Si cita a titolo di esempio il Comune di Salmour che, sempre secondo quanto riportato del Piano del Distretto allegato alla domanda di riconoscimento (Tabella 2, pagina 47), presenta un numero di capi bovini destinati all'allevamento da carne pari a 2 unità;
3. ricordato infine che, al fine di ricadere nella definizione di Distretto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) del Regolamento regionale n. 3/R del 5 agosto 2025, il Distretto del Cibo della “Carne bovina degli allevamenti piemontesi” dovrebbe dimostrare di rappresentare coerentemente la filiera della carne bovina degli allevamenti piemontesi e che al momento non si ritiene soddisfatto tale requisito;

verificati su Sistemapiemonte i report di riceuta delle PEC di consegna e di accettazione relative alla comunicazione sopra richiamata del 9 gennaio 2026, prot. SIAP-00003166;

considerato che la suddetta comunicazione del 9 gennaio 2026 al Comune di Fossano disponeva che al fine di rimuovere i motivi che ostano al totale accoglimento della domanda si potevano presentare osservazioni e documenti entro il termine di dieci giorni a partire dal ricevimento della comunicazione stessa e che trascorso tale termine l’Amministrazione regionale avrebbe adottato il provvedimento finale;

vista la Comunicazione per invio documentazione integrativa inviata dal soggetto proponente in data 19 gennaio 2026 (prot. n. SIAP-00008069) contenente le controdeduzioni al preavviso di rigetto;

preso atto che le controdeduzioni e la documentazione integrativa trasmesse dal soggetto proponente sono state oggetto di puntuale e approfondita istruttoria da parte del Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, nell'ambito della quale si è proceduto a una valutazione complessiva degli elementi forniti alla luce delle finalità pubbliche sottese all'istituto del riconoscimento dei Distretti del cibo;

considerato che il riconoscimento dei Distretti del cibo è finalizzato a individuare e sostenere aggregazioni effettivamente rappresentative, integrate e radicate nel sistema produttivo e territoriale di riferimento, e non meri aggregati formalmente conformi ai requisiti minimi previsti dalla disciplina di settore;

rilevato che, pur in presenza del soddisfacimento dei parametri di natura formale della rappresentatività delle produzioni agroalimentari previsti dalla normativa vigente, l'istanza non consente di ritenere tali parametri coerenti con le finalità del Distretto;

preso atto, in particolare, che le controdeduzioni presentate non risultano idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento e le criticità rilevate in quanto:

1. i cosiddetti Distretti del cibo "di filiera" traggono origine da una specifica interpretazione della normativa vigente, sviluppata anche in accoglimento delle istanze provenienti dai territori che si riconoscono, sotto il profilo storico, culturale ed economico, nella produzione prevalente di una determinata commodity agricola (quali, a titolo esemplificativo, la frutticoltura nell'area Saluzzese o la risicoltura nel Piemonte orientale). In tale contesto, la Regione ritiene necessario che detto legame identitario sia adeguatamente comprovato mediante la dimostrazione di un'effettiva e significativa rappresentatività della produzione di riferimento, superando il mero rispetto del parametro formale del numero minimo di imprese agricole coinvolte e richiedendo, quale parametro sostanziale, il raggiungimento di una soglia pari almeno al 30% della produzione considerata a livello regionale;
2. il Distretto del Cibo della "Carne bovina degli allevamenti piemontesi", pur proponendosi quale soggetto rappresentativo del comparto bovino regionale, non fornisce evidenze sufficienti a dimostrare il coinvolgimento di un numero di aziende tale da garantire una rappresentatività pari ad almeno il 30% della produzione bovina regionale, né risulta adeguatamente esteso ai principali ambiti territoriali storicamente e produttivamente connessi a tale filiera, con conseguente carenza del requisito di rappresentatività sostanziale richiesto;

rilevato altresì che gli elementi istruttori e la documentazione complessivamente prodotta non risultano sufficienti a comprovare in modo adeguato e verificabile il possesso dei requisiti sostanziali sopra richiamati, permanendo significativi margini di incertezza in ordine alla reale capacità rappresentativa e alla consistenza del partenariato;

considerato che la valutazione in ordine al riconoscimento dei Distretti del cibo implica l'esercizio di una discrezionalità tecnico-amministrativa da parte dell'Amministrazione regionale, da esercitarsi sulla base di una valutazione complessiva e non meramente formale degli elementi istruttori, nonché in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di sviluppo delle filiere agroalimentari;

ritenuto che un'interpretazione meramente formale dei requisiti di accesso determinerebbe un'estensione non coerente dell'ambito applicativo dell'istituto, con conseguente rischio di comprometterne l'efficacia rispetto alle finalità per le quali è stato previsto;

visto il verbale di istruttoria del 23 aprile 2026 che recepisce tutte le considerazioni sopra espresse e con cui il Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare propone il rigetto e la conseguente archiviazione della domanda di sostegno n. 24860000447 presentata dal Comune di Fossano;

ritenuto pertanto di procedere al rigetto e alla contestuale archiviazione della domanda presentata dal Comune di Fossano;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 5-2348 del 16 marzo 2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura

e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023”;
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti dalla richiamata Deliberazione di Giunta regionale n. 5-2348 del 16 marzo 2026, in considerazione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori finalizzati a una più accurata valutazione del soddisfacimento o meno dei requisiti previsti;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- gli articoli 4 e 17 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/R del 5 agosto 2025;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026;

DETERMINA

di richiamare integralmente quanto contenuto in premessa;
di rigettare e archiviare la domanda di sostegno 24860000447 presentata dal Comune di Fossano per le seguenti motivazioni:

1. difetto di adeguata dimostrazione della rappresentatività sostanziale della filiera, in quanto gli elementi istruttori e la documentazione prodotta non consentono di comprovare in modo puntuale, oggettivo e verificabile una effettiva incidenza del partenariato sulla produzione bovina regionale, né il raggiungimento di un livello significativo di rappresentatività della stessa, non potendo il mero soddisfacimento di requisiti formali ritenersi sufficiente in assenza di un riscontro sostanziale adeguatamente motivato;
2. inadeguatezza e non coerenza della delimitazione territoriale proposta, non risultando il Distretto sufficientemente esteso ai principali ambiti territoriali a maggiore concentrazione produttiva né coerentemente rappresentativo delle aree storicamente e funzionalmente connesse alla filiera bovina, con conseguente difetto di omogeneità e integrazione territoriale, elementi ritenuti essenziali ai fini del riconoscimento;
3. insufficienza e non decisività delle controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, le quali, all’esito di una valutazione effettiva e non meramente formale, non risultano idonee a superare i motivi ostativi già comunicati né a introdurre elementi istruttori nuovi, pertinenti e risolutivi, permanendo le criticità rilevate;
4. mancata integrazione dei presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina di riferimento, da interpretarsi alla luce delle finalità dell’istituto e secondo un approccio non meramente formalistico, non potendosi riconoscere il Distretto in assenza di una effettiva capacità rappresentativa, strutturale e funzionale rispetto alla filiera produttiva di riferimento;
5. esito negativo della valutazione tecnico-discrezionale complessiva dell’Amministrazione, esercitata all’esito di un’istruttoria completa, coerente e proporzionata, non limitata al mero

riscontro dei requisiti formali ma estesa alla verifica sostanziale dell'idoneità della proposta rispetto all'interesse pubblico perseguito, nell'ambito della discrezionalità amministrativa riconosciuta e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, che nel caso di specie non si ravvisano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo